

CAMERA DEI DEPUTATI N. 666**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PAOLUCCI, CORBI, DONATI, SPALLONE, AMICONE, PERROTTI*Annunziata il 4 luglio 1949*

Aumento del contributo dello Stato a favore dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per il mantenimento del Parco Nazionale d'Abruzzo

ONOREVOLI COLLEGHI! — Analogamente a quanto, con disegno di legge n. 573 (urgenza), ha proposto il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto col Ministro del tesoro, per l'Ente del Parco Nazionale del Gran Paradiso, la presente proposta di legge mira ad elevare il contributo annuo dello Stato a favore del Parco Nazionale d'Abruzzo, da lire 3.500.000 a lire 20.000.000.

Anche l'Amministrazione del Parco Nazionale d'Abruzzo, invero, più volte ebbe a far presente che, qualora non si fosse proceduto ad un adeguamento dell'attuale contributo — che, avuto riguardo alla svalutazione della moneta, rappresenta un quinto del finanziamento effettuato dallo Stato nel periodo prebellico — la vita del Parco sarebbe stata sicuramente ed irrimediabilmente compromessa, verificandosi, tra tutti gli altri, l'inconveniente della necessità di ridurre ancora il personale di custodia e vigilanza già ridotto a soli otto elementi che non ricevono da dieci anni vestiario e idoneo equipaggiamento e sono sparsi su di una superficie di 29.000 ettari!

Pure per il Parco Nazionale d'Abruzzo può, peraltro, affermarsi quanto, per il Parco Nazionale del Gran Paradiso, è stato osservato nella relazione del Ministro al succitato disegno di legge n. 573, che cioè se la sua Am-

ministrazione « non fosse messa in grado di poter affrontare tempestivamente almeno le spese di carattere obbligatorio, le più gravi ripercussioni ne potrebbero derivare sotto l'aspetto scientifico anche nei rapporti internazionali per la conseguente distruzione della fauna esistente ».

Com'è noto — infatti — mentre tra le rocce ed i ghiacciai del Parco del Gran Paradiso vive lo stambecco, solo nelle forre selvagge e negli immensi boschi del Parco d'Abruzzo sopravvivono allo stato naturale, tra le altre specie in via di estinzione, principalmente l'orso ed il camoscio!

Inoltre, evidenti ragioni di elementare giustizia impongono che al Parco Nazionale di Abruzzo — che è il solo che rientra e gravita nella sfera degli interessi scientifici e turistici dell'Italia centro-meridionale e racchiude un inestimabile patrimonio floristico e faunistico che, se distrutto, nessuna forza al mondo potrebbe più ricostruire — venga usato dallo Stato lo stesso trattamento che dal Governo è stato chiesto per il Parco del Gran Paradiso, tanto più che i due Parchi vennero istituiti quasi contemporaneamente, per finalità identiche, con eguale contributo annuo a carico dello Stato — che nel periodo prebellico fu di lire 200.000 per ognuno — e le relative gestioni furono assoggettate ad un unico tratta-

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

mento giuridico dettato nel regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1718, convertito nella legge 5 gennaio 1934, n. 233.

Devesi in ultimo considerare che, mentre il Parco d'Abruzzo — grandioso museo della natura posto tra secolari foreste ed impervie montagne in uno scenario di stupenda, incomparabile bellezza — è privo di ogni altra risorsa all'infuori dell'attuale, irrisorio contributo statale, il Parco del Gran Paradiso gode invece di altri contributi annui posti a carico della Valle d'Aosta e della provincia di To-

rino per un ammontare complessivo di quattro milioni.

A prescindere da ogni altro rilievo sarebbe, dunque, somma ingiustizia il volere, col rigetto di questa proposta di iniziativa parlamentare e con l'accoglimento dell'altra, governativa, far perire il primo e salvare il secondo quando entrambi, gemelli, hanno lo stesso diritto alla vita e sono destinati ad assolvere le stesse funzioni di conservare, tutelare, e far ammirare e studiare, alcuni tra i più ricchi tesori naturali della nostra terra!

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il contributo annuo a carico dello Stato a favore dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per il mantenimento del Parco Nazionale d'Abruzzo è elevato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1948-49, a lire 20.000.000.

ART. 2.

L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 del regio decreto-legge 13 gennaio 1938, n. 12, convertito nella legge 31 marzo 1938, n. 543, e successive modificazioni, relativa ad opere pubbliche di bonifica, è ridotta di lire 17.000.000.

Tale riduzione avrà effetto sullo stanziamento iscritto nell'esercizio 1948-49 al capitolo n. 124 (spese a pagamento non differito relative ad opere di bonifica) del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in conto della predetta autorizzazione.

ART. 3.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad introdurre, con propri decreti, nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1948-49, le occorrenti variazioni.